

> /erbale n. 25/2017 leduta straordinaria lel 23 novembre 2017

# CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA L() STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno 23 novembre 2017, alle ore 14,30 presso la Sala riunion di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni (convocata con no a DAR prot. n. 18051 P.4-37.2.21 del 20 novembre 2017 ed integrata con nota DAR prot. n. 18160 P 4-37.2.21 del 22 novembre 2017) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trei to e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2017/27 - Servizio sanità, lavoro e politiche s sciali

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dice nbre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2017/64 – Servizio politiche agricole e foresta 'i

- 3. Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicem bre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante Nuove disposi ioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori i el settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni. (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Codice sito 4.18/2017/72 Servizio politiche agricole e foresta i
- 4. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, della legge 28 d icembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al commi 790 del predetto articolo 1. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Codice sito: 4.3/2017/7 - Servizio sanità, lavoro e politiche so :iali





### Sono presenti:

### per le Amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, BRESSA<sup>\*</sup> il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, BOSCHI; il Sottosegretario alle politiche gricole, alimentari e forestali, CASTIGLIONE; il Sottosegretario all'economia e alle finan e, BARETTA; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria ella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, PICCOLO.

### per le Regioni e Province autonome:

il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provi ice autonome e Presidente della Regione Liguria, **TOTI**; il Vice Presidente della Regione Campa nia, **BONAVITACOLA**; il Vice Presidente della Regione Basilicata, **FRANCONI**; l'Assessore del a Regione Veneto, **COLETTO**.

Svolge le funzioni di Segretario, NADDEO, Segretario della Conf renza Stato-Regioni.

<sup>\*</sup>Il Sottosegretario Bressa è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza ai sensi del DPCM 26 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale- Serie generale n. 201 del 29 agosto 2017



HH



La seduta ha inizio alle ore 14.56.

Il Sottosegretario BRESSA pone all'esame il PUNTO 1 all'o d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individua ione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse anitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazioni

Il Vice Presidente TOTI, in nome delle Regioni, esprime avviso f vorevole all'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le I egioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE ACCORDO, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'individuazione del profilo profes ionale di Assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario di cui a la legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predispo izione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione de lla segreteria e dei rapporti con i fornitori, nei seguenti termini:

#### CONSIDERATI

il Protocollo d'intesa siglato presso il Ministero del lavore e della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra l'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del settore dei servizi, in merito al "Profilo e qualifica professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), all'interno del CCNL del personale degli studi professionali;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da AIO (Associazione Italian i Odontoiatri), CIFA, FIALS e CONFSAL il 30 marzo 2017 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha sull i qualità della vita e sulla salute della popolazione, e il conseguente obbligo delle istituzioi i di garantire ai cittadini che necessitano di cure odontoiatriche, standard professionali e prestazioni di livello adeguato;



M 33



la qualità delle prestazioni sanitarie intimamente comessa alla preparazione dei professionisti e di coloro che a vario titolo li supportano, indi pensabile per tutti gli operatori impegnati nel delicato settore dell'odontoiatria, i qua i devono esprimere capacità professionali tecniche e relazionali consone al ruolo ricoper o, acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti ed uniformi a livello nazionale;

l'esigenza di definire le competenze, le attività e la forma: ione di una figura di interesse sanitario operante in ambito odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione;

#### Si conviene:

### Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo)

- 1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all' irticolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, denominato "Assistente di studio dontoiatrico" (ASO).
- 2. L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazion, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore du ante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'a ccoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in pre enza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
- 3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell'Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato al seccessivo art. 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la efinizione della formazione di cui al successivo art. 2.

# Art. 2 (La formazione)

1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e/o gli Enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esper enze istituzionali e associative già esistenti.





- 2. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.
- 3. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico è acquisibile anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

# Art. 3 (Contesto operativo)

1. L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria att vità negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontost matologiche.

# Art. 4 (Contesto relazionale)

1. L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di i ipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

### Art. 5 (Attività e competenze)

- 1. Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
  - a) tecnico clinico;
  - b) ambientale e strumentale;
  - c) relazionale;
  - d) segretariale e amministrativo.
- 2. Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accorco.
- 3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedenti comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamente, contenute nell'Allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.



RP



# Art. 6 (Requisiti di accesso)

- 1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di s'udio odontoiatrico è richiesto l'adempimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
- 2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presen are la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il li rello di scolarizzazione.
- 3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione att va al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

# Art. 7 (Organizzazione didattica)

- 1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiati co ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed eserciti zioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
- 2. Il corso è strutturato in due moduli:
  - a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicat alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio:
  - b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 re dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio

### Art. 8 (Aree disciplinari e docenza)

- 1. I moduli di cui all'art.7, comma 2, sono articolati nelle segi enti aree disciplinari:
  - a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
  - b) area igienico-sanitaria;
  - c) area tecnico-operativa;
  - d) area relazionale;





- 2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 : I presente Accordo.
- 3. I criteri per l'affidamento della docenza sono indivicuati dalle Regioni e Province autonome.

# Art. 9 (Tirocinio)

- 1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odo ntoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio odontoiatrico.
- 2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qua ificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.

#### Art. 10

(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione)

- 1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono e sere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati mo ivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del mo ite ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da Regio ii e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non segui o.
- 2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
- 3. La composizione della commissione d'esame è discipli ata dalle Regioni e Province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra dei gnato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
- 4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestat i di qualifica/certificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il terr torio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, i ulla base del modello di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.



( pr



# Art. 11 (Esenzione conseguimento dell'Attestato di quali ica/certificazione)

- 1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superame ito del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Preside ite del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto i inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono documentare un'att vità lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antec denti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Minist i.
- 2. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è ter uto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei req tisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M di cui all'art. 14, comma 3.

#### **Art. 12**

#### (Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)

- 1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gel naio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certific zione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acq tisite dal richiedente.
- 2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province auto ome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'a quisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazio e di Assistente di studio odontoiatrico.





# Art. 13 (Disposizione transitoria)

- 1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente lel Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14, comma 3, per un periodo successivo non suporiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di 1 ssistente alla Poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte de datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/ cert ficazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall'assunzione, secono o quanto disposto dal presente Accordo.
- 2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovino in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e he non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell' irt. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiati ico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente lel Consiglio dei Ministri.

### Art. 14 (Disposizioni finali)

- 1. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ord namento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vi jore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 3.
- 2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bo zano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di Stucio Odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l'organizzaz one didattica e l'esame finale.
- 3. Il presente Accordo è recepito con decreto del President del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute.

### Art. 15 (Clausola di invarianza)

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 1)

G

(AP)



Il Sottosegretario BRESSA pone all'esame il PUNTO 2 all').d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali concernenti i program ni di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del Regolamento (FE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Il Vice Presidente TOTI, in nome delle Regioni, esprime avvisc favorevole all'intesa sull'ultima stesura del provvedimento.

Considerato che il testo in esame è pervenuto molto in ritardo chied i, in generale, che i provvedimenti siano trasmessi con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla seduta della Conferenza.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le F egioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA sull'ultima stesura dello schema d. decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno i I settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1 308/2013 del 17 dicembre 2013. (All. 2)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 3** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo sche na di decreto ministeriale recante *Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e c introllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e lore associazioni* 

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sull'ultima stesura del provvedimento con alcune raccomandazioni, soprat atto di percorso, contenute nel documento che consegna (All. 3).

Il Sottosegretario CASTIGLIONE, preso atto della posizione delle Regioni e delle raccomandazioni ritenute accoglibili, precisa che al punto 4, comma 4, laddove si fa riferimento alla quota di produzione commercializzata dai soci si deve fare espresso riferimento al socio produttore.

A

MP



Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** evidenzia che l'attività struttoria sembrava preludere ad un'intesa che il Ministero ha rimesso in discussione introducendo proprio ieri mattina, nuovi criteri più restrittivi in merito al requisito di accreditabilità delle organizzazioni di produttori.

In uno spirito di collaborazione istituzionale è stato espresso avvis ) favorevole all'intesa con il forte auspicio che il percorso di efficientamento fosse regolato da un regime transitorio come si fa, solitamente, in questi casi; non solo questo non è accaduto, anzi, è tata introdotta all'improvviso una normativa di sbarramento. Aggiunge che il biennio, con la forte raccomandazione che il periodo potesse essere esteso a un triennio, era stato valutato come un reriodo congruo per raggiungere requisiti di efficienza; da una lettura del testo, invece, si apprende che il tempo utile non è più pari ad un biennio perché le organizzazioni dei produttori esistenti de ono conseguire questi criteri di efficientamento entro il 31 dicembre 2018. Dunque la riche esta è che il biennio, qualora effettivamente previsto, sia esteso ad un triennio; diversamente sia fatta chiarezza sulle tempistiche esatte.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** precisa che il biennio è rife ito alle nuove iscrizioni; per le vecchie associazioni ed organizzazioni dei produttori valgono, invece, le regole stabilite dal decreto in esame. Evidenzia, inoltre, che il tema centrale è quello dell'ag<sub>i</sub> regazione dell'offerta: posto che vengono istituite molte associazioni di olivicoltori che restano tali: olo su carta, l'obiettivo politico è porre al 25% la produzione aggregata da commercializzare che nel I egolamento comunitario è fissata al 75%.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA**, pur condividendo le finaliti illustrate, non può che esprimere perplessità su un testo, prima condiviso dalle parti, che solo ieri mattina è stato irrigidito dall'introduzione di un criterio "virtuosamente rigoroso". Aggiung:, infine, che se il termine del 31 dicembre 2018 è valido per le associazioni esistenti allora resta vali o il termine del biennio; qualora, invece, una volta introdotto il criterio di sbarramento per le associazioni esistenti, il termine fosse l'anno corrente, la posizione della Regione Campania in merito all'intesa, cambierebbe.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** ribadisce che il Regolamento comunitario per le organizzazioni di produttori è immediatamente in vigore; la novità che si sta introd icendo per le nuove associazioni è il potenziale di aggregazione, fissato al 25%, che viene stabilito per un biennio.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA**, considerato che questo e clude tutte le organizzazioni di produttori esistenti che non rispettano tale criterio, conferma che a Regione Campania non è più d'accordo ad esprimere l'intesa su un testo che è diverso da q ello sul quale si è espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta o ierna.

Il Sottosegretario CASTIGLIONE sottolinea che le regole espost : erano previste già dal vecchio decreto.





Il Vice Presidente TOTI riferisce che nel corso dell'odierna (onferenza delle Regioni e delle Province autonome, a fronte della questione emersa dalla relazione esposta dalla Regione Puglia che coordina la Commissione interregionale Politiche Agricole, che è r pi la stessa questione sollevata dal Vice Presidente Bonavitacola, la seduta è stata sospesa proprio perché, comprendendo le ragioni d'urgenza, si è voluto "lavorare" per giungere ad una posizione co nune; l'alternativa era la richiesta di rinvio al 6 dicembre, alternativa che alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito appare l'unica possibile. Il Vice Presidente evidenzia altresì che alcune Regioni vevano obiettato sulla possibilità che le rispettive condizioni territoriali potessero garantire l'immed ata operatività di un processo, sia pure virtuoso, nei termini oggi descritti e troppo penalizzanti ma al fine di trovare una posizione univoca, si era fatto affidamento "sulla presenza" di una fase transi pria inserita nel decreto. Continua rappresentando tale passaggio è stato il fulcro del dibattito ch: ha condotto all'espressione di un'intesa subordinata alla richiesta, rappresentata dalla Commiss one agricoltura, di un'estensione del periodo transitorio che si pensava fosse di un biennio ma, appre idere invece, che non esiste alcun periodo transitorio, falsa i presupposti sui quali la Conferenza ha est resso l'intesa che potrebbe essere consegnata pur nella consapevolezza comune che la stessa è vizia a dal ragionamento di base che è emerso. Ritiene, pertanto, più opportuno il rinvio alla prossima sec ata.

Il Sottosegretario CASTIGLIONE ricorda che anche nel corso della precedente seduta della Conferenza la questione era stata lungamente dibattuta, motivo per il quale era stata richiesta l'iscrizione del punto in questa seduta straordinaria. Aggiunge, noltre, che al riconoscimento di queste disposizioni è legata la predisposizione del Piano annuale di sostegno esaminata nel punto precedente.

Il Vice Presidente **TOTI** rinnova l'espressione dell'intesa n a sottolinea fortemente l'idea, rappresentata dalla Regione Campania ma non solo della Regione Campania, che prevedere un periodo di transizione sarebbe stato quanto mai opportuno per l'applicazione di norme che nella sostanza erano state condivise da tutti. Invita a tal fine il Ministero ragionare, anche al di fuori delle intese formali, su un periodo di transizione che consenta alle Regioni di procedere agevolmente.

Il Sottosegretario CASTIGLIONE prende atto dell'intesa.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** rileva che a fronte delle ciscordanze emerse prendere atto dell'intesa non è certamente sufficiente.

Il Sottosegretario CASTIGLIONE aggiunge che il Ministero non ntende tenere in piedi un sistema imperfetto che vede, a oggi, numerose associazioni non in regol i; qualora le Regioni dovessero esprimere la mancata intesa ne prenderà atto.



AP



Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** replica che, a fronte di un ol iettivo programmatico condiviso, si stanno evidenziando le virtuosità e i vantaggi che un regime transitorio potrebbe assicurare e su questo punto la posizione delle Regioni si discosta da quella del l'finistero ma averlo appreso solo ieri mattina non facilità il raggiungimento dell'intesa.

Il Sottosegretario **BRESSA** conviene sull'opportunità di rinviare i punto considerato che in caso di mancata intesa inizia a decorrere il termine di 30 giorni che consen ono poi al Governo di procedere.

Il Vice Presidente TOTI concorda.

### Pertanto il punto è rinviato.

Il Sottosegretario BRESSA pone all'esame il PUNTO 4 all'ed.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 201 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adezione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione "Percorso per le donne he subiscono violenza", di cui al comma 790 del predetto articolo 1.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avvis i favorevole all'intesa nonché il plauso all'iniziativa evidentemente meritoria. Consegna un locumento con osservazioni e considerazioni sull'applicazione futura delle linee guida (All. 4/a).

Il Sottosegretario **BOSCHI** ringrazia per celerità con cui si è giun i a quest'intesa resa possibile dal lavoro svolto per quasi un anno insieme alle Regioni e agli altri Maisteri coinvolti.

Questo di oggi, sottolinea, è da considerarsi un grosso passo avant per garantire a tutte le donne, su tutto il territorio italiano, lo stesso tipo di trattamento e di percorso

Aggiunge, infine, che le osservazioni trasmesse dalle Regioni, sent to anche il Ministero della Salute e le altre Amministrazioni interessate, sono state esaminate e riten ite accoglibili; su questo punto si riserva, però, di fornire risposte più precise.



AP October



Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le I egioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sai itarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di ziolenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al comma 790 del predetto articolo 1, trasmesso, con nota del 21 novembre 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (All. 4)

Il Sottosegretario BRESSA, ringraziando per la collaborazione dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 15,10.

Il Segretatio Antonio Naddeo Il Presidente Sotto segretario Gianclaudio Bressa





### DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 1	ALL. 1	REP. ATTI N. 209/CS; t DEL 23 NOVEMBRE
P. 2	ALL. 2	REP. ATTI N. 210/CS] : DEL 23 NOVEMBRE
P. 3	ALL. 3	DOC. CINSEDO
P. 4	ALL. 4/a ALL. 4	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 211/CSI: DEL 23 NOVEMBRE



